



Entra su delega del Direttore Provinciale, Alessio Cecchi
Giacomo Voltera
Il funzionario (*)

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2025 il giorno 05 del mese di MAGGIO, alle ore 17,00 nella sede dell'Associazione a Pisa in via Caduti di Sarajevo, previo espletamento delle formalità previste dallo Statuto, si è riunita l'Assemblea Ordinaria Annuale della

“VEGA ODV”

Pisa, Via Caduti di Sarajevo SNC
Codice Fiscale 93070950501



Per deliberare sugli argomenti di seguito indicati:

Ufficio Territoriale di Pontedera
ATTO REGISTRATO IN DATA 6.5.25
AL N. 322 SERIE 3

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione nuovo Statuto VEGA ODV
- 2) Ogni altro argomento di carattere generale attinente agli scopi dell'Associazione

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei partecipanti, dichiara l'Assemblea dei Soci validamente costituita ed atta a deliberare.

La riunione viene aperta dal Presidente, Sig.ra Annamaria TRIBUNA, ed il Segretario, Sig. Riccardo RUSSO, che provvederà alla stesura del presente verbale.

Il Presidente comincia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

- 1) Il Presidente procede con l'illustrazione del nuovo statuto dell'Associazione; constatato che nessuno dei soci presenta obiezioni o proposte di modifica si procede alla votazione. Il nuovo statuto viene approvato all'unanimità.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare e constatato che nessun Socio chiede di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

RUSSO Riccardo

Il Presidente

TRIBUNA Annamaria



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "VEGA ODV"

Art. 1 - Denominazione e sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "VEGA ODV", da ora in avanti detta "associazione".
2. L'associazione ha sede legale in Via Caduti di Sarajevo s.n.c, 56121 PISA (PI). Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.
3. L'associazione assume la qualifica di Organizzazione di Volontariato (ODV) ai sensi degli articoli 32 e seguenti del D.Lgs. 117/2017.
4. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Finalità e attività di interesse generale

1. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione svolge: a) interventi e servizi sociali, finalizzati al sostegno e all'accompagnamento morale, psicologico ed economico di persone e famiglie in condizione di disagio o vulnerabilità, in particolare colpite da lutti connessi a eventi tragici come incidenti aerei; b) cooperazione e solidarietà internazionale, anche mediante progetti di adozione a distanza e supporto all'infanzia in stato di bisogno, anche in collaborazione con altri enti del Terzo Settore; c) attività culturali, commemorative e celebrative, finalizzate alla promozione della memoria collettiva, dei valori della solidarietà, del ricordo e della sicurezza; d) interventi e servizi sanitari, attraverso l'acquisto e la donazione di dispositivi e apparecchiature mediche a favore di strutture ospedaliere pediatriche e sanitarie; e) ogni altra attività connessa e strumentale al perseguimento delle finalità sopra indicate.
3. Le attività sono svolte prevalentemente tramite l'impegno personale, spontaneo e gratuito dei volontari associati. L'associazione può altresì avvalersi di collaborazioni con altri enti del Terzo Settore o soggetti pubblici e privati.
4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Art. 2-bis - Principi guida e spirito dell'associazione

Piccolo

Associazione

1. L'associazione nasce dal dolore condiviso per la perdita dei propri cari in eventi tragici e si fonda sul desiderio profondo di trasformare tale sofferenza in una forza positiva per la collettività.
2. Essa opera con spirito di solidarietà, empatia e rispetto per ogni forma di vita e promuove valori quali la memoria, la responsabilità, la giustizia e la sicurezza.
3. Le attività dell'associazione si ispirano alla volontà di costruire una società più consapevole, attenta al prossimo e impegnata nella prevenzione dei rischi e nella tutela dei più fragili.

Art. 3 - Associati

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che condividano le finalità e i principi dello statuto.
2. L'associazione garantisce l'ammissione libera e non discriminatoria.
3. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo; il rifiuto deve essere motivato.
4. I soci hanno pari diritti e doveri. Ciascun associato ha diritto di voto in Assemblea.

Art. 4 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno diritto:
 - o a partecipare alla vita associativa;
 - o a votare in Assemblea;
 - o a proporre iniziative.
 - o a esaminare i libri sociali, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo con apposita delibera
2. Gli associati devono:
 - o rispettare lo statuto e i regolamenti;
 - o collaborare alle attività dell'associazione;
 - o versare la quota associativa annuale, se prevista.

Art. 5 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per:
 - o recesso volontario;
 - o mancato versamento della quota associativa;
 - o comportamento contrario ai principi dell'associazione.
2. La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:
 - o l'Assemblea degli associati;
 - o il Consiglio Direttivo;
 - o il Presidente;

Art. 7 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.
2. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.
3. Ciascun associato ha un voto, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
5. Si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
6. Delibera su:
 - o indirizzi generali;
 - o elezione e revoca degli organi sociali;
 - o approvazione del bilancio;
 - o modifiche statutarie;



Presidente

Amministratore Delegato

- scioglimento dell'associazione.
- 7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati più uno, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
- 8. Per le modifiche dello statuto, per la trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'associazione, il quorum previsto per l'approvazione sarà di almeno l'80% degli associati.
- 9. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento

Art. 8 - Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri stabilito dall'Assemblea (minimo 3), per una durata di 10 anni con possibilità di essere rieletti.
- 2. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
- 3. Ha il compito di:
 - attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
 - gestire le attività sociali;
 - predisporre il bilancio.
- 4. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- 5. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 6. Gli amministratori possono intervenire nell'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento

Art. 9 - Presidente

- 1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
- 2. Rappresenta legalmente l'associazione.
- 3. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.
- 4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni

Art. 10 - Patrimonio

- 1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Art. 11 - Divieto di distribuzione degli utili

- 1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 12 - Risorse economiche e bilancio

- 1. Le risorse economiche provengono da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti;
 - entrate derivanti da attività diverse nei limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017.

Alfredo Leo

Amministratore

2. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'Assemblea

Art. 13 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio del RUNTS, ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe.

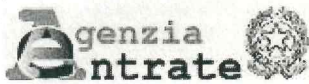
Art. 14 – Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Annunziata Di Biase

Riccardo Russo





DIREZIONE PROVINCIALE DI: PISA

UFFICIO TERRITORIALE DI: PONTEDERA

Registrazione di Atto Privato

Il 06/05/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZ4 , serie 3 , numero 328

data di stipula: 05/05/2025

ident.vo telematico: TZ425L000328000QH per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93070950501				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: